## Ministero della Giustizia Corte Suprema di Cassazione INTERNO - 18/03/2020 15:12:06 - 0000609





# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### PRIMA PRESIDENZA

Prot. /2020/I

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n.11;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l'art.83 che recita "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020";

Rilevato che il comma 2 dell'art.83 del suddetto decreto legge estende gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine, chiarendo che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini riguarda tutti i termini procedurali e si estende quindi anche ai termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e per le impugnazioni;

Ritenuta la necessità, alla luce delle nuove disposizioni, di modificare il provvedimento in data 9 marzo 2020, prot. n.527/I, integrato in data 16 marzo 2020, con cui sono state adottate misure urgenti volte a contenere, attraverso una diversa regolamentazione dell'accesso ai servizi, l'afflusso degli utenti, provenienti da tutto il territorio nazionale, in modo di evitare forme di assembramento e garantire il rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie, evitando occasioni di potenziale contagio, nonché limitazioni dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.1196;

#### SI DISPONE

il provvedimento in data 9 marzo 2020 citato in premessa, integrato in data 16 marzo 2020, è modificato nel senso che le parole:

### "- Cancelleria Centrale civile

La Cancelleria centrale civile riceverà in deposito solo gli atti urgenti o comunque afferenti i procedimenti di cui all'art.2, comma 2, lett. g) del decreto legge.

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Fasce orarie per l'erogazione dei tickets: <u>I fascia oraria 8.30/9.30, II fascia oraria 09.45/11.00 (tickets distribuiti per ciascuna fascia: max 23 per i ricorsi e 28 per i controricorsi)."</u>

sono sostituite dalle seguenti:

"- Cancellería Centrale civile

La Cancelleria centrale civile riceverà in deposito solo gli atti urgenti o comunque afferenti i procedimenti di cui all'art.83, comma 3, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Fascia oraria per l'erogazione dei tickets:

→ 8.30/9.30 (tickets distribuiti: max 25 per i ricorsi e 30 per i controricorsi)."

Nella giornata del sabato è costituito un unico presidio, per il settore civile e quello penale, presso la Cancelleria centrale civile per il compimento degli atti urgenti ed il disbrigo delle emergenze, che resterà aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La presente disposizione nonché quelle emanate con i provvedimenti in data 9 e 16 marzo 2020 sopra menzionati sono efficaci fino all'adozione delle misure organizzative ad hoc di cui all'art.83, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Roma, 18 marzo 2020

Il Dirigente

Il Primo Presidente Giovanni Mammone

gluenno a